Bonus energetici I e II trimestre 2022. Dal 2023 stop alle compensazioni | La fruizione dei bonus deve avvenire entro il 31 dicembre 2022

Con la risoluzione n. 81 del 30 dicembre 2022, l'Agenzia delle entrate rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo relativi ai crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante primo e nel secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili e che l'operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo "a debito", per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione.

Al riguardo, la disciplina di riferimento dei crediti d'imposta riportati nella tabella contenuta nella citata risoluzione ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

In pratica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo 6960, 6961, 6966, 6962, 6963, 6964, 6965, 6967, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727 non saranno più utilizzabili in compensazione.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2022

In questo numero:

• il punto della Cassazione su motivazione dell’atto “per relationem” e prova in giudizio dei fatti cui lo stesso fa riferimento;
• l’ambito applicativo e utilizzo dei crediti d’imposta “energia” per le imprese energivore e non;
• le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022;
• l’applicazione dell’intervallo di libera concorrenza nell’analisi del Fisco della determinazione dei prezzi di trasferimento;
• la circolare sull’applicazione degli ISA 2022 per il p.i. 2021;
• le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2022 precompilata e l’elenco degli oneri (detraibili e deducibili), trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione;
• l’accesso ai servizi on-line dell’Agenzia delle entrate per tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno, genitori di figli minorenni o persone di fiducia.